

Deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2018, n. 23-6513

**Legge regionale n. 14 dell'11 luglio 2016 e smi, art. 19 comma 3. Approvazione dei criteri per la concessione alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) del contributo annuale per la gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT).**

A relazione dell'Assessore Parigi:

La legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 detta disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte. In particolare, l'art. 8 della predetta legge regionale, dispone di promuovere la costituzione delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) al fine di valorizzare le risorse turistiche locali, favorirne la conoscenza mediante l'attività di informazione e migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza i turisti. Nello specifico, le ATL svolgono le seguenti attività:

- raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, organizzando e coordinando gli uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT);
- forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
- promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
- contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
- favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
- promuovono e gestiscono servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci.

Nell'ambito delle attività definite dalla L.R. n. 14/2016 e smi, le ATL provvedono all'istituzione degli IAT e ne danno comunicazione alla Regione, indicandone l'ubicazione, l'orario di apertura, il numero di addetti e le modalità di gestione, come previsto dall'art. 16, comma 2 della suddetta legge.

In attuazione di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 16 della succitata L.R. 14/2016, la Giunta regionale con DGR n. 36-5672 del 25/9/2017 ha approvato il regolamento contenente: "Disposizioni regionali relative ai requisiti minimi degli uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT)".

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività degli uffici di informazione e accoglienza turistica, che costituiscono un riferimento importante ed essenziale per i turisti nonché una vetrina delle risorse turistiche locali, la legge regionale n. 14/2016 e smi, prevede, all'art. 19 comma 3, che la Giunta regionale stabilisca i criteri per la concessione di contributi annuali a favore delle ATL, soggetti titolari degli IAT, per le spese di gestione degli uffici di informazione medesimi, direttamente o indirettamente gestiti, anche attraverso la definizione di costi standard.

Richiamata la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 che stabilisce all'art. 6 comma 1 che i criteri di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, che i dirigenti osservano all'atto dell'assegnazione degli stessi, siano predeterminati dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, se non sono già stabiliti dalla legge o nei casi in cui è opportuno porre ulteriori specificazioni;

ritenuto necessario approvare, ai sensi delle suddette L.R. n. 14 del 14/10/2014 e L.R. n. 14 del 11.7.2016 i criteri per la concessione dei contributi annuali che verranno stanziati sull'apposito capitolo del bilancio regionale per gli esercizi di riferimento a favore delle ATL, per garantire la gestione degli Uffici IAT da parte delle medesime, come definiti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in adempimento a quanto previsto dal succitato art. 19, comma 3 della LR. 14/2016 e smi; tali criteri sono stati individuati in relazione ai flussi turistici, all'ampiezza e alla ricettività del territorio di riferimento di ciascuna ATL, in analogia con quanto previsto all'art. 16 comma 1 della succitata L.R. n. 14/2016 e smi in merito alla definizione dei requisiti minimi degli IAT;

visto il Decreto Legislativo n. 175 del 19 Agosto 2016;

visto il Decreto Legislativo n. 97 del 25 Maggio 2016;

vista la Legge Regionale n. 14 dell'11 luglio 2016 e smi, in particolare l'art. 19 comma 3.

La presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità al disposto del titolo 2, paragrafo 1, artt. 4-6 dell'allegato alla DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

-di approvare, ai sensi della L.R. n. 14 del 14/10/2014, i criteri per la concessione dei contributi annuali che verranno stanziati sull'apposito capitolo del bilancio regionale per gli esercizi di riferimento a favore delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), per garantire la gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) da parte delle medesime, come definiti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in adempimento a quanto previsto dall'art. 19, comma 3 della L.R. n. 14/2016 e smi;

- di demandare ad un successivo atto deliberativo la quantificazione dei contributi da assegnare alle singole ATL sulla base dei criteri stabiliti con il presente atto e sulla base di quanto stanziato dal bilancio regionale 2018 missione 7 programma 1;

-di demandare alla competente Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport l'approvazione degli atti conseguenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte" nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs 33/2013, modificato dal D.lgs 97/2016, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

**CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNUALI A FAVORE DELLE ATL  
PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI IAT, AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA 3 DELLA L.R. N.  
14/2016 E SMI.**

**1. Obiettivi.**

La legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 detta disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte. In particolare, l'art. 8 della predetta legge regionale, dispone di promuovere la costituzione delle Agenzie Turistiche Locali (ATL) al fine di valorizzare le risorse turistiche locali, favorirne la conoscenza mediante l'attività di informazione e migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza i turisti.

L'art. 16 comma 2 della succitata legge regionale stabilisce che le ATL provvedano all'istituzione degli IAT e ne diano comunicazione alla Regione, indicandone l'ubicazione, l'orario di apertura, il numero di addetti e le modalità di gestione.

L'art. 19, comma 3 della medesima L.R. 14/2016 e smi prevede, inoltre, che la Giunta regionale stabilisca, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14/2014 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), i criteri per la concessione di contributi annuali a favore delle ATL, quali soggetti titolari degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), per le spese di gestione degli IAT direttamente o indirettamente gestiti, anche attraverso la definizione di costi standard.

**2. Beneficiari**

Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) titolari di Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT).

**3. Criteri per l'assegnazione e la ripartizione dei contributi annuali.**

I criteri di assegnazione dei contributi annuali per gli IAT vengono individuati in relazione ai flussi turistici, all'ampiezza e alla ricettività del territorio di riferimento di ciascuna ATL, in analogia con quanto previsto all'art. 16 comma 1 della succitata L.R. 14/2016 e smi in merito alla definizione dei requisiti minimi degli IAT.

Pertanto, sulla base delle risorse che verranno stanziare sull'apposito capitolo del bilancio regionale per gli esercizi di riferimento, si procederà all'assegnazione e ripartizione tra le ATL del contributo previsto dall'art. 19, comma 3 della succitata L.R. 14/2016 e smi, per la gestione degli Uffici di informazione e accoglienza turistica, applicando i seguenti criteri:

1. quota fissa di pari importo da assegnare a ciascuna ATL;
2. quota proporzionale da attribuire a ciascuna ATL sulla base del numero di posti letto presenti sul territorio di competenza, con riferimento agli ultimi dati ufficiali disponibili;
3. quota proporzionale da attribuire a ciascuna ATL sulla base delle presenze turistiche sul territorio di competenza, con riferimento agli ultimi dati ufficiali disponibili forniti dall'Osservatorio turistico regionale;
4. quota proporzionale da attribuire a ciascuna ATL sulla base dell'estensione del territorio di competenza.

Le risorse assegnate per il contributo annuale per gli IAT verranno ripartite su ciascuno dei succitati criteri secondo le seguenti percentuali:

- 25% del totale per il criterio 1
- 35% del totale per il criterio 2
- 35% del totale per il criterio 3
- 5% del totale per il criterio 4.

Il contributo calcolato secondo i criteri sopra indicati rappresenta il massimo concedibile e non può superare il totale dei costi di gestione effettivamente sostenuti da ciascuna ATL per gli IAT di propria competenza.

#### **4. Modalità di liquidazione del contributo per gli IAT**

Il contributo determinato secondo i criteri di cui al **punto 3** e sulla base delle risorse stanziare in bilancio, verrà liquidato in due tranches.

- Un anticipo pari al 50% del contributo totale assegnato a seguito di presentazione di:
  - ❖ Richiesta di erogazione dell'anticipo di contributo, firmata digitalmente, da parte delle ATL da inviarsi alla Direzione Promozione della Cultura Turismo Sport a mezzo PEC all'indirizzo [culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it](mailto:culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it), entro le scadenze che verranno indicate nei provvedimenti dirigenziali di impegno e assegnazione del contributo annuale.

La richiesta dovrà essere corredata da:

- previsione dei costi di gestione degli IAT di competenza per l'anno di riferimento;
- comunicazione di cui al comma 2, art. 16 della Legge regionale n. 14/2016 e smi. Per la trasmissione dei dati inerenti gli IAT occorre utilizzare l'apposito modello predisposto e già inviato alle ATL dalla Direzione Promozione della Cultura Turismo Sport. Si evidenzia che tale comunicazione dovrà essere trasmessa ogni qualvolta ci siano delle variazioni.

- Saldo pari al 50% o minor importo (nel caso di minori spese sostenute dall'ATL) da erogarsi a seguito di presentazione di:
  - ❖ Richiesta di erogazione del saldo del contributo, firmata digitalmente, da parte delle ATL da inviarsi alla Direzione Promozione della Cultura Turismo Sport a mezzo PEC all'indirizzo [culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it](mailto:culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it), entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

La richiesta di erogazione del saldo dovrà essere corredata da:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, capo III, sezione V, "Norme in materia di dichiarazione sostitutiva" sottoscritta dal legale rappresentante della società con la quale si attesti quanto segue:
  - che la spesa finale dichiarata, di cui all'allegato rendiconto, afferisce ai costi di gestione degli IAT;
  - che la somma ricevuta con il primo acconto, di cui ai documenti contabili indicati nel rendiconto, è stata interamente quietanzata e utilizzata per la gestione degli IAT;
- Rendiconto delle spese sostenute per la gestione degli IAT (che deve contenere l'elenco dei documenti contabili di riferimento e l'indicazione di altri contributi già ricevuti a fronte di tali spese). La somma dei contributi (regionali e non) non potrà superare il totale delle spese rendicontate.

#### **5. Spese ammissibili**

Le spese ammissibili saranno dettagliate con i provvedimenti dirigenziali di assegnazione del contributo e comprendono indicativamente le seguenti categorie:

- Personale
- Affitti locali, utenze
- Manutenzione e gestione sito internet
- Produzione materiale promozionale

- Acquisto di attrezzature funzionali all'attività dello IAT il cui costo sia inferiore o uguale a 516,46 euro (o.f.e) purché a bilancio siano totalmente imputate all'anno di acquisto.

**6. Responsabile del procedimento:** Dott.ssa Paola Casagrande